



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima, composta dai magistrati:

Dr. Giovanni Sgambati	Presidente
Dr. Leonardo Scionti	Consigliere
Dr. Simone Carrano	Giudice Ausiliario, relatore ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 789-2016 del ruolo generale, e vertente tra:

Coci Marco, con l'avv. Silvia Puccini del Foro di Livorno

APPELLANTE

contro

“Cinotecnica di Casafox”, società agricola, con l'avv. Roberto Napoleoni del Foro di Livorno

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALI

OGGETTO: Contratto di appalto.

Conclusioni per l'appellante: **1)** dichiarare nulla la sentenza del Tribunale di Livorno; **2)** per il caso in cui Coci venga condannato al pagamento di somme in favore di Euroteca all'esito del giudizio n. 454/2014 pendente innanzi al Tribunale di Livorno, dichiarare Cinotecnica di Casafox tenuta a manlevare e ritenere indenne Coci da ogni pagamento verso Euroteca; **3)** con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente; **4)** in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga fondata l'eccezione di incompetenza formulata da Cinotecnica, previo in ogni



caso dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Livorno, compensare le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, essendo stato Coci costretto a chiamare in causa Cinotecnica con domanda di garanzia, con l'opposizione al D.I. ottenuto da Euroteca.

Conclusioni per l'appellata – appellante incidentale: **1)** dichiarare inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.-; **2)** in ipotesi dichiarare l'appello infondato nel merito; **3)** in ulteriore ipotesi in accoglimento della impugnazione incidentale e/o della riproposizione formulata dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario ex art. 819 ter c.p.c.-; **4)** con vittoria di spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con D.I. n. 1015/2012 del Tribunale di Livorno Euroteca ingiungeva a Coci il pagamento di € 12.016,32, relativo alle fatture nn. 1143/2011, 967/2011 e 136/2011, riguardanti la fornitura di materiali per l'edilizia.

Coci proponeva opposizione al D.I. con atto di citazione dell'11.12.2012, chiamando in causa Cinotecnica di Casafox, committente dei lavori, al fine di essere estromesso per difetto di legittimazione passiva. A fondamento dell'opposizione Coci poneva la circostanza di aver stipulato con Cinotecnica un contratto di appalto nel settembre 2010 per la realizzazione di *"un edificio ad un piano adibito ad edificio polivalente ed infrastrutture nel Comune di Collesalveti"* dove Cinotecnica avrebbe dovuto esercitare la propria attività di canile; in particolare sulla base dell'art. 8.02 del capitolato allegato al contratto di appalto, Coci avrebbe dovuto occuparsi della sola *"messa in opera di tetto ventilato mediante pannello prefabbricato Zefyro"*, mentre il materiale necessario per la messa in opera del tetto sarebbe stato fornito da Euroteca direttamente a Cinotecnica. Pertanto, con l'opposizione Coci assumeva che le somme richieste da Euroteca per la fornitura del materiale necessario alla realizzazione del tetto del canile, dovessero essere pagate non da lui, ma dalla committente Cinotecnica



alla quale Euroteca avrebbe dovuto chiedere il pagamento direttamente; in ogni caso Cinotecnica avrebbe dovuto manlevare Coci da ogni pretesa di Euroteca, in quanto le fatture erano relative a materiale impiegato nella realizzazione del fabbricato di cui al contratto di appalto.

Si costituiva Cinotecnica, eccependo la sussistenza nel contratto di appalto stipulato con Coci di una clausola arbitrale (art. 13) e chiedeva pertanto la separazione della causa tra Cinotecnica e Coci da quella principale tra Coci ed Euroteca.

Con ordinanza del 20.01.2014, il primo Giudice, dichiarava la propria incompetenza ex art. 819 ter c.p.c. a decidere la domanda tra Coci e Cinotecnica e disponeva la separazione della causa fra Coci e Cinotecnica dalla causa fra Euroteca e Coci, pertanto il giudizio proseguiva tra Coci e Cinotecnica.

Il **Tribunale di Livorno** con sentenza n. 219/2016: **1)** rigettava l'opposizione; **2)** condannava Coci alle spese di giudizio. Osservava il primo Giudice che l'appalto era il contratto con il quale una parte (appaltatore) assumeva il compimento di un'opera o di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). L'art. 1658 c.c. precisava che il materiale necessario a compiere l'opera doveva essere fornito dall'appaltatore, se non era diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi. Dalla documentazione versata in atti non era rinvenibile alcun contratto di acquisto accessorio di materiale edile rispetto al contratto d'appalto principale, stipulato tra Cinotecnica ed Euroteca, né tra Cinotecnica e la Ditta Coci; la precisa circostanza che Cinotecnica aveva avuto rapporti commerciali con Euroteca non era stata dimostrata. Dal tenore letterale del contratto d'appalto, non era possibile appurare la previsione di un articolo specifico volto a stabilire che il materiale per i lavori doveva intendersi a carico di Cinotecnica; in tal senso si doveva dire anche con riferimento al fatto che il materiale doveva essere pagato a parte da Cinotecnica. Niente era detto anche con riferimento ad un'eventuale azione di manleva da parte di



Cinotecnica verso Coci. In atti non era dato rinvenire alcuna documentazione e/o contratto accessorio in tal senso. Tali circostanze erano state contestate tutte genericamente da Coci, ma non erano state oggetto di effettiva prova.

Appellava Coci Marco, con atto di citazione notificato il 24.03.2016, **per questi motivi:**

1) Violazione dell'art. 112 c.p.c.-. La sentenza era errata nel punto in cui aveva rigettato l'opposizione a D.I.-, in quanto tra Coci e Cinotecnica non pendeva alcuna opposizione a D.I.-, poiché nessun D.I. era stato ottenuto da nessuna delle suddette parti. Tra Coci e Cinotecnica pendeva una causa avente ad oggetto un obbligo di garanzia impropria, introdotta dalla chiamata in causa formulata da Coci nell'opposizione al D.I. di Euroteca. Non sussisteva alcun fondamento giustificativo della pronuncia, la quale aveva rigettato nel merito l'opposizione al D.I. ottenuto da un soggetto (Euroteca) che non era parte della causa. Il solo D.I. di cui si era trattato era quello ottenuto da Euroteca contro Coci e sul quale pendeva autonomo diverso giudizio, in seguito alla separazione delle cause. Per questo, né Coci né Cinotecnica, avevano chiesto il rigetto dell'opposizione a D.I.-: la causa non era un'opposizione a D.I.-. Il primo Giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di compromesso e dichiararsi incompetente, oppure accogliere la domanda nel merito e dichiarare inesistente l'obbligo di garanzia di Cinotecnica, ma non certo rigettare l'opposizione a D.I.-, pronuncia che nessuna parte aveva chiesto, né poteva chiedere. **2) Errata separazione delle cause ed errata interpretazione dell'art. 819 ter c.p.c.-.** La sentenza era errata in quanto non aveva deciso sul rapporto Coci / Cinotecnica, ma su quello Coci / Euroteca, poiché aveva rigettato l'opposizione nel merito. L'errore era frutto dall'errata decisione di separare le cause Euroteca / Coci e Cinotecnica / Coci. Il primo Giudice aveva separato le cause, accogliendo la richiesta di Cinotecnica e ritenendo quindi, implicitamente necessario che fra Coci e Cinotecnica decidesse un collegio arbitrale, vista la clausola compromissoria presente nel contratto fra tali parti. Tuttavia, Coci non aveva introdotto di propria iniziativa una controversia contro



Cinotecnica innanzi al Tribunale ordinario, violando la clausola compromissoria. Infatti, il processo era stato introdotto da Euroteca, soggetto terzo rispetto al contratto. Coci aveva effettuato soltanto una chiamata in causa di terzo in garanzia, in quanto la richiesta di pagamento proposta contro lo stesso, aveva riguardo un pagamento dovuto da Cinotecnica. La separazione delle cause aveva comportato una evidente violazione del diritto di difesa di Coci che, in caso di condanna verso Euroteca, avrebbe visto vanificato il proprio diritto ad essere manlevato dalla committente. La chiamata in causa di terzo effettuata da Coci non riguardava un rapporto di dare - avere tra Coci e Cinotecnica sul quale doveva in effetti svolgersi il giudizio arbitrale, bensì l'obbligo di Cinotecnica verso Euroteca. Coci aveva sostenuto essenzialmente che il pagamento ad Euroteca non era dovuto da lui, ma da Cinotecnica. Il contratto di fornitura tra Cinotecnica ed Euroteca non aveva previsto alcuna clausola arbitrale ed il relativo obbligo di pagamento ben avrebbe potuto essere accertato dal Giudice ordinario. Inoltre, la norma posta a fondamento della separazione delle cause, cioè l'art. 819 ter co. 1 c.p.c., era stato male interpretato dal primo Giudice. Tale norma recitava: *“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”*. Ciò significava che, qualora una causa era connessa ad altra pendente innanzi al Giudice, risultava comunque possibile adire gli arbitri che mantenevano la loro competenza. La norma non affermava invece il contrario, cioè che il Giudice ordinario perdeva la propria competenza se sussisteva la clausola compromissoria per una controversia connessa ad altra già pendente innanzi al suddetto Giudice ordinario. Il Tribunale di Livorno avrebbe dovuto mantenere riunite le cause non essendo ciò precluso dall'art. 819 ter c.p.c.-. **3) Errata affermazione sulla carenza di prova dell'opposizione.** La sentenza impugnata era errata nel punto in cui aveva affermato che i rapporti di fatto esistenti tra le originarie parti in causa, non sarebbero state *“oggetto in corso di causa di*



effettiva prova". Tale parte della motivazione lasciava sbalorditi. Prima della separazione delle cause, Coci aveva chiesto l'ammissione di prove a supporto della propria ricostruzione, prove fra l'altro ammesse ed espletate nella causa contro Euroteca dopo la separazione. Nella causa contro Cinotecnica dopo la separazione, non si era svolta alcuna istruttoria, perché il primo Giudice aveva ritenuto la causa matura per la decisione con ordinanza del 02.04.2015. Tale ordinanza nulla aveva detto sul rigetto delle istanze istruttorie delle parti e sull'eventuale motivo di tale rigetto. **4) Infondatezza della ricostruzione nel merito.** Contrariamente a quanto si leggeva nella motivazione della sentenza impugnata risultava che, secondo il punto 8.02 del capitolato sottoscritto, era a carico di Coci solo la "messa in opera" del tetto e non anche la fornitura del materiale. Bastava leggere il seguente punto 12.00 del capitolato, da cui emergeva che per le opere dal lattoniere, il Coci assumeva anche l'obbligo di fornire il "materiale". Ne derivava che sussisteva prova documentale di quanto affermato da Coci: il pagamento del materiale per il tetto non era a suo carico, ma rimaneva a carico della committente. **5) Illegittimità della pronuncia sulle spese di lite.** La sentenza aveva previsto la condanna di Coci al pagamento delle spese di lite. Anche qualora il primo Giudice avesse voluto accogliere integralmente le eccezioni avversarie, avrebbe dovuto decidere la controversia separata in rito, dichiarandosi incompetente a favore degli arbitri, non certo rigettare l'opposizione a D.I. nel merito. In punto di spese avrebbe dovuto prevedere la compensazione delle stesse. La chiamata in causa in garanzia di Cinotecnica si era resa necessaria per ottenere tutela in caso di condanna verso Euroteca. Non vi era stata alcuna volontaria violazione da parte di Coci della clausola compromissoria, ma solo l'esigenza di rendere effettivo e concreto il proprio diritto di difesa.

Si **costituiva "Cinotecnica di Casafox"**, contrastando l'appello e con appello incidentale rilevava che il primo Giudice: a. con ordinanza del 20.01.2014 aveva dichiarato la propria incompetenza accogliendo l'eccezione di arbitrato sollevata da



Cinotecnica; b. in sentenza da una parte sembrava voler confermare la propria incompetenza e quindi rigettare la domanda per profili di rito, ma poi era entrato nel merito e rigettato la domanda di Coci proprio per profili di merito. Con il risultato che non era chiaro se l'eccezione di arbitrato rituale formulata da Cinotecnica era stata accolta, rigettata implicitamente (con conseguente necessità di impugnazione incidentale) o assorbita (con conseguente mera riproposizione). A scanso di equivoci Cinotecnica intendeva riproporre l'eccezione formulando specifico appello incidentale e/o riproposizione, sulla parte della sentenza in cui il primo Giudice non aveva espressamente accolto l'eccezione di arbitrato rituale e conseguentemente rigettato la domanda di Coci per motivi di rito.

All'udienza del 05.03.2021 la causa veniva trattenuta per la decisione, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni depositate telematicamente, riportandosi ai rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa il motivo 1 dell'appello principale (Violazione dell'art. 112 c.p.c.), osservasi come appresso.

Ritiene questo Collegio che il motivo di appello vada dichiarato inammissibile per difetto di interesse [cfr. in proposito, ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 23.3.2018, n. 7366: *«L'interesse a impugnare una decisione (articolo 100 cpc) sussiste ogni volta che dalla decisione medesima possa derivare alla parte un pregiudizio concreto, giuridicamente e apprezzabile, suscettibile di essere rimosso mediante l'impugnazione. Presupposto necessario per la proponibilità dell'impugnazione, pertanto, è la soccombenza, la quale sussiste sempre quando una domanda o eccezione non sia stata, in tutto o in parte, accolta»*], aderendo all'insegnamento di nomofiliachia della S.C. (2670/2020) secondo cui *“Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad*



impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; cosicchè deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile."

Ritiene questa Corte che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.-, manchi l'interesse ad agire di Coci in riferimento a questo motivo di appello, interesse che deve essere attuale e concreto ed apportare cioè una utilità pratica che la parte non potrebbe ottenere altrimenti.

Inammissibile è il motivo di appello.

Circa il motivo 2 dell'appello principale (Errata separazione delle cause ed errata interpretazione dell'art. 819 ter c.p.c.), osservasi come appresso.

Rileva questo Collegio che Coci aveva chiamato in causa Cinotecnica sulla base del contratto di appalto tra di loro intercorso, mentre Euroteca aveva agito con D.I. nei confronti di Coci per il mancato pagamento di merci.

E' notorio che si ha garanzia propria, nel caso in cui un terzo (garante) sia tenuto a rispondere delle obbligazioni di una parte (garantito) verso l'altra, in virtù di un rapporto sostanziale nascente da contratto (ad es. fideiussione) o dalla legge (ad es. garanzia per evizione). Diversamente si ha garanzia impropria quando le due cause sono distinte ed autonome ma collegate in modo occasionale ed estrinseco; tale garanzia non può comportare una modificazione della competenza ma soltanto consentire la riunione delle cause, se queste sono devolute alla cognizione dello stesso giudice. Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, sicché le due cause sono distinte e scindibili (S.C. 11454/2003).



Ritiene questo Collegio di aderire all'insegnamento di nomofiliachia della S.C. (26553/2018) secondo cui *“In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.”.*

Ritiene questo Giudice che era evidente la diversità delle domande svolte da Coci contro Euroteca (opposizione a D.I. di pagamento) e contro Cinotecnica (chiamata in causa per garanzia impropria), che non comportavano la necessità di alcun litisconsorzio necessario, ma erano giudizi autonomi che potevano svolgersi separatamente.

Infondato è il motivo di appello.

Circa il motivo 3 dell'appello principale (Errata affermazione sulla carenza di prova dell'opposizione), osservasi come appresso.

Rileva questo Giudice che la S.C. (23978/2015) ha statuito il seguente principio di diritto: *“L'appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l'onere, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, di reiterarle nell'atto introduttivo del gravame ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c., ...”.*

In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello doveva essere specifica, dovendo la parte riprodurre le



istanze istruttorie non accolte dal Tribunale; osserva questo Collegio, aderendo all'insegnamento di nomofiliachia della S.C. (5812/2106), che l'attuale appellante principale ha omesso di includere in atto la reiterazione delle istanze di ammissione con indicazione specifica: A) dei capi oggetto di prova testimoniale, B) dei nominativi dei testi, essendo inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, peraltro effettuato genericamente (pag. 5 atto di appello). In questo senso si è espressa la S.C. (25840/2020) secondo cui *"In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice."*, nonché (22311/2020) secondo cui *"In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice."*. Avendo l'attuale appellante fatto generico riferimento (pag. 5 atto di appello) *"Prima della separazione delle cause, il Sig. Coci ha chiesto l'ammissione di prove a supporto della propria ricostruzione (doc. 16), prove fra l'altro ammesse ed espletate nella causa contro Euroteca dopo la separazione (doc. 15). Nella causa contro Cinotecnica dopo la separazione, non si è svolta alcuna istruttoria, perché il Giudice di primo grado ha ritenuto la causa matura per la decisione, con ordinanza del*



2.4.15 (doc. 12). Tale ordinanza peraltro nulla dice sul rigetto delle istanze istruttorie delle parti e sull'eventuale motivo di tale rigetto: di fatto il Giudice non ha provveduto sulle richieste istruttorie e pareva a questa difesa che il motivo risiedesse nella intenzione del Tribunale di emettere pronuncia in rito, in accoglimento dell'eccezione di arbitrato. Invece, senza che si sia dato corso all'istruttoria e senza che nessun provvedimento sulle prove sia stato emesso nel corso del giudizio, il Giudice di primo grado, emetteva la sentenza che si impugna, contenente una decisione nel merito. Ciò risulta del tutto illegittimo.", ritiene questo Collegio che la mancata specifica riproposizione delle domande di Coci comporta l'impossibilità di statuire sulle stesse in quanto non riproposte.

Infondato è il motivo di appello.

Circa il motivo 4 dell'appello principale (Infondatezza della ricostruzione nel merito), osservasi come appresso.

Dalla documentazione allegata in primo grado ed in particolare dal contratto di appalto sottoscritto da Cinotecnica e Coci emerge (pag. 3) "Art. 10. - **Oneri a carico della appaltatrice. Ferma restando in ogni caso l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio al fine di eseguire le opere alle condizioni pattuite, l'appaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese alla fornitura delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera. ...**" nonché "Art. 17. - **Norme specifiche Il capitolato allegato servirà come riferimento economico sia per importi unitari indicati per le singole fasi lavorative concordate sia per ulteriori lavorazioni da esso indicate da eseguirsi se richieste dalla committenza. In tal caso, infatti, una volta concordata per scritto la loro presenza, si computeranno con i prezzi unitari indicati. Ove non specificato nelle voci di computo, il committente avrà la facoltà di poter proporre materiali occorrenti per le opere edilizie, da lui scelte; in questo caso, si dovranno fornire all'impresa tali materiali nei tempi necessari per**



realizzare le fasi lavorative da essi interessate. L'impresa appaltatrice avrà comunque la possibilità di proporre materiali da adottare al committente, da utilizzarsi previa autorizzazione scritta delle parti."

E' notorio che il capitolato d'appalto è un documento di natura tecnico-amministrativa che viene allegato al contratto d'appalto con lo scopo di regolare il rapporto e l'interazione tra committente ed appaltatore.

Ritiene questo Collegio che dal contratto di appalto emergeva chiaramente che i materiali erano stati posti a carico dell'appaltatore (art. 10) e che quanto previsto dal capitolato, per come espressamente convenuto dalle parti, rappresentava il riferimento economico per le fasi lavorative concordate e per ulteriori lavorazioni da eseguirsi. In sostanza dal capitolato non poteva evincersi che il materiale per il tetto fosse a carico della committenza: si osservi ad es. che in riferimento al punto 8.01 del capitolato *"Messa in opera di cappotto termico ... da installarsi direttamente sul vivo delle murature perimetrali esterne del fabbricato, compreso finitura ... materiale e specifiche fornito da Euroteca ..."* nulla era stato osservato da Coci sulla fornitura del materiale; anche il punto 8.02 richiamato da Coci del capitolato prevedeva *"Messa in opera di tetto ventilato ... materiale e specifiche fornito da Euroteca ..."*, quindi per entrambi il capitolato riportava che il materiale doveva essere fornito da Euroteca ma non che doveva essere pagato dalla committente.

Ritiene questo Giudice che il capitolato non rappresentava e non forniva alcuna prova che il materiale per il tetto doveva essere fornito dal committente, in contrasto con l'art. 10 del contratto di appalto, in quanto l'importo di € 10.685,54 riportato nella fattura 1143 del 31.07.2011 di Euroteca ed individuato da Coci come materiale per il tetto (pagg. 2 e 3 atto di opposizione al D.I.) era stato chiesto da Euroteca a Coci con il D.I. mancando un rapporto diretto con Cinotecnica.

Infondato è il motivo di appello.



Circa il motivo 5 dell'appello principale (Illegittimità della pronuncia sulle spese di lite), osservasi come appresso.

Rileva questo Collegio che la domanda introdotta in primo grado come formulata da Coci nei confronti di Cinotecnica era infondata e non poteva essere accolta per mancanza di prova, ma l'attuale appellante principale aveva insistito nella stessa anche in presenza della fondata eccezione di incompetenza del primo Giudice per la presenza della clausola di arbitrato nel contratto di appalto sollevata da Cinotecnica; pertanto condivisibile era la condanna alle spese di giudizio.

Infondato è il motivo di appello.

I motivi di appello incidentale sono assorbiti dal rigetto dell'appello principale.

Stante il rigetto dell'appello principale le spese seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.-, la soccombenza e si pongono a carico di Coci Marco e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri minimi ex D.M. 55/2014 e succ. modif. (scaglione causa da euro da 5.201 a 26.000; esclusi quelli per fase istruttoria in secondo grado, che non si è svolta), tenuto conto dell'assenza di complessità di questioni di fatto e di diritto.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti ex art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato ex art. 17 della L. 228/2012, per il pagamento del doppio del contributo a carico di Coci Marco.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Coci Marco, avverso la sentenza n. 219/2016 del Tribunale di Livorno, così provvede: rigetta l'appello; conferma la sentenza del Tribunale di Livorno come in motivazione; condanna Coci Marco a rifondere le spese del presente grado a "Cinotecnica di Casafox" che si liquidano in complessivi € 2.244,00 di cui € 355,00 per spese, € 540,00 per la fase di studio, € 439,00 per quella introduttiva ed € 910,00 per quella decisoria, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge; dichiara che sussistono, a carico di Coci Marco, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.



Così deciso il 7 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il Giudice Ausiliario relatore ed estensore

Dr. Simone Carrano

Il Presidente

Dr. Giovanni Sgambati



Arbitrato in Italia

